

Regolamento settoriale degli studi per il Master of Science in Health

Del 20 novembre 2025 (stato al 20.11.2025)

Il Senato accademico visti la Legge sulle scuole universitarie (LSU) del 3 ottobre 1995 (art. 11); lo Statuto dell'Università della Svizzera italiana del 20 marzo 2020; il Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni all'Università della Svizzera italiana del 14 aprile 2000,

decreta:

Capitolo I – Disposizioni generali ¹

Art. 1 Scopo

- ¹ Il presente Regolamento disciplina le condizioni complementari di ammissione, le procedure di verifica e di valutazione previste per il conseguimento del titolo di Master of Science in Health (MH) con Major in uno dei tre ambiti seguenti:
- ² Digital Public Health conferito dalla Facoltà di scienze biomediche;
- ³ Health Communication conferito dalla Facoltà di comunicazione, cultura e società;
- ⁴ Health Economics and Management conferito dalla Facoltà di scienze economiche.
- ⁵ Oltre al presente Regolamento, per le condizioni di ammissione al MH e di pagamento delle relative tasse si applica altresì il Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni dell'Università della Svizzera italiana.
- ⁶ Per gli studenti-atleti che ne adempiano i requisiti, valgono parimenti le condizioni speciali stabilite dal Programma "SPORT d'élite" dell'Università della Svizzera italiana.

Art. 2 Titoli

- ¹ La Facoltà di scienze biomediche conferisce il titolo di Master of Science in Health, Major in Digital Public Health.
- ² La Facoltà di comunicazione, cultura e società conferisce il titolo di Master of Science in Health, Major in Health Communication.
- ³ La Facoltà di scienze economiche conferisce il titolo di Master of Science in Health, Major in Health Economics and Management.

¹ I termini di genere maschile utilizzati nel presente Regolamento si riferiscono sempre anche ai loro corrispettivi femminili.

	<p>⁴ I corsi seguiti e le relative valutazioni, unitamente ai crediti di studio (ECTS: European Credit Transfer System) acquisiti, sono certificati separatamente in appositi documenti ufficiali (Transcript, Certificato degli esami).</p>
Art. 3 ECTS	<p>¹ Il Master of Science in Health è considerato specialistico e si basa sul sistema degli ECTS, calcolati in base alla Direttiva di Bologna per cui un punto di credito corrisponde a una prestazione di studio che può essere effettuata in 25-30 ore di lavoro.</p> <p>² Il programma di MH equivale a complessivi 120 ECTS.</p> <p>³ I corsi e i rispettivi esami sono in lingua inglese.</p>
Art. 4 Organi	<p>¹ Gli organi preposti all'organizzazione della formazione e agli esami sono:</p> <ol style="list-style-type: none">Il Comitato scientifico;L'Advisory board;La Commissione dei reclami MH.
Art. 5 Competenze del Comitato scientifico	<p>¹ Il Comitato scientifico è composto dai Direttori scientifici di ogni Major. I Direttori scientifici devono essere dei Professori di grado ordinario o straordinario, con esperienza riconosciuta nel campo di specializzazione del rispettivo Major, e sono nominati dai Consigli di Facoltà di appartenenza del rispettivo Major.</p> <p>² Il Comitato scientifico è responsabile della direzione e del coordinamento del Programma di MH nella sua interezza.</p> <p>³ La responsabilità scientifica e didattica del MH è parimenti affidata al Comitato scientifico.</p> <p>⁴ Il Comitato scientifico svolge i seguenti compiti:</p> <ol style="list-style-type: none">Concordare e definire la strategia dell'intero programma di MH;Concordare e definire il funzionamento dell'intero programma di MH;Concordare e definire una proposta unica della strategia di promozione del programma di MH;Comunicare le strategie di promozione dei rispettivi Major;Concordare e definire i corsi del semestre in comune, che verranno approvati dai Consigli di Facoltà di ciascuna Facoltà;Concordare e definire i criteri di ammissione per il MH e per i singoli Major;Informare e discutere i cambiamenti dei programmi di studio dei singoli Major e finalizzare le proposte alle singole Facoltà;Discutere casi di studenti che vogliono cambiare il loro Major;Assicurare il rispetto del presente Regolamento.
Art. 6 Competenze del Advisory board	<p>¹ L'Advisory board è composto dai Decani delle Facoltà di scienze biomediche, di comunicazione, cultura e società, e di scienze economiche.</p> <p>² L'Advisory board ha le seguenti competenze:</p> <ol style="list-style-type: none">Intervenire e decidere in caso di disaccordo del Comitato scientifico;Dà preavviso meramente consultivo ai diversi Consigli di Facoltà circa la proposta di sostituzione di un Direttore scientifico da parte della rispettiva Facoltà;Supportare la definizione dell'intero programma MH durante la fase di implementazione;Assicurare l'allineamento tra tutte le Facoltà.

Art. 7 Competenze della Commissione dei reclami MH	1	La Commissione dei reclami MH è composta dai membri del Comitato scientifico e dell'Advisory board.
	2	La Commissione dei reclami MH decide in merito ai reclami presentati dagli studenti partecipanti al MH contro le decisioni di cui all'art. 36.

Art. 8 Competenze specifiche	1	Il Vice-decano agli studi per la Facoltà di scienze biomediche, il Delegato agli studi per la Facoltà di comunicazione, cultura e società e il Delegato agli esami per la Facoltà di scienze economiche vigilano sull'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto attiene all'organizzazione e allo svolgimento degli esami.
---	---	---

Capitolo II – Ammissione al Master in Health

Art. 9 Condizioni d'ammissione	1	Sono ammessi al programma di MH coloro che soddisfano i requisiti previsti dal Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni all'Università della Svizzera italiana, nonché, cumulativamente, i requisiti di cui al presente Regolamento.
	2	L'ammissione al MH presuppone un diploma di Bachelor (almeno 180 ECTS) di una scuola universitaria svizzera o di un altro istituto accademico svizzero oppure un diploma di Bachelor di una scuola universitaria estera o di un altro istituto accademico estero equivalente, riconosciuta o accreditata nel Paese d'origine. Il titolo di studio deve essere conseguito in un campo affine a quello del Major scelto. L'elenco delle discipline ammesse per ciascuna Major è disponibile sul sito del programma.
	3	Oltre al titolo di studio (vedi art. 9, cpv. 2) le condizioni d'ammissione includono la valutazione dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none">a. Il transcript che dimostra la coerenza e l'adeguatezza del profilo accademico del candidato rispetto agli obiettivi e ai contenuti del rispettivo Major;b. I voti del diploma di Bachelor presentato, che riflettono il rendimento accademico pregresso, con particolare attenzione a materie pertinenti al Major;c. Una lettera motivazionale che esprime la motivazione del candidato;d. Una conoscenza adeguata della lingua di insegnamento con riferimento ai requisiti linguistici presenti sulla pagina del programma;e. Il Direttore scientifico del rispettivo Major si riserva la facoltà di richiedere un'intervista conoscitiva e di approfondimento con i candidati.
	4	La decisione definitiva in merito all'ammissione è di competenza esclusiva del Direttore scientifico del rispettivo Major, che si esprime sulla base di un'analisi complessiva degli elementi sopra indicati. I Direttori si riservano altresì la facoltà di attribuire un peso specifico a ciascun elemento, ai fini della definizione di una graduatoria, secondo quanto eventualmente specificato sul sito del Master.
	5	Candidati con una formazione accademica diversa possono essere ammessi qualora dimostrino competenze sufficienti. In caso di lacune specifiche, il Direttore del Major può ammettere con debiti formativi.
	6	In caso di ammissione con debito formativo, il numero di ECTS da recuperare sulla base di corsi del programma di Bachelor e le scadenze per il loro recupero vengono definite dal rispettivo Direttore del Major, conformemente a quanto previsto in merito dal Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni dell'Università della Svizzera italiana.

	<p>⁷ Lo studente può fare richiesta di cambiare il percorso Major scelto entro la 10° settimana del 1° semestre in comune del MH. L'ammissione dello studente a uno degli altri percorsi Major è subordinata al rispetto di tutti i requisiti di ammissione applicabili.</p> <p>⁸ Gli studi di MH possono iniziare esclusivamente nel semestre autunnale.</p>
Art. 10 Struttura generale e ottenimento del titolo	<p>¹ La struttura generale del MH comprende corsi, eventuali attività formative ulteriori, un eventuale periodo di stage e/o un field project, e la redazione di una tesi di Master.</p> <p>² L'ottenimento del titolo di Master in Health è subordinato a:</p> <ol style="list-style-type: none">il colmare eventuali debiti formativi;il superamento di tutti gli esami relativi ai corsi previsti dal rispettivo Piano degli studi. Nel caso di trasferimenti da un'altra Università, il Direttore del rispettivo Major definirà le modalità per l'ottenimento del Master in Health, ritenuto che è richiesta l'immatricolazione all'USI per almeno 2 semestri e il conseguimento di un minimo di 60 ECTS in sede;il superamento dello stage, rispettivamente del field project, laddove previsto dal piano degli studi del Major frequentato dallo studente. Il valore in ECTS dello stage, rispettivamente del field project è definito per i singoli Major come segue:<ol style="list-style-type: none">BIOMED prevede un field project di 9 ECTS;COM prevede un field project o uno stage di 9 ECTS;ECO prevede un field project o uno stage fino a 12 ECTS da concordare con la direzione scientifica.la difesa con successo di una tesi di Master da 12 a 30 ECTS, ove il valore della tesi di Master è determinato specificatamente a dipendenza del Major frequentato dallo studente. <p>³ L'ordine nel quale seguire i corsi è definito dai piani degli studi in vigore per i tre Major.</p>
Art. 11 Frequenza dei corsi	<p>¹ In base alle modalità d'insegnamento e alle esigenze dei singoli programmi, i descrittivi dei corsi possono indicare l'obbligo di frequenza. Possono altresì indicare integrazioni di studio per chi non frequenta il corso regolarmente.</p> <p>² L'obbligo di frequenza non può superare l'80% delle ore di lezione in aula.</p>
Art. 12 Condizioni d'esame per il Master of Science in Health	<p>¹ Fatti salvi eventuali casi di piani studio personalizzati per trasferimento da altre Università, per avere diritto di sostenere gli esami del secondo anno occorre aver conseguito almeno 39 ECTS tra quelli previsti nel primo anno del programma di Master in Health.</p> <p>² Gli esami del primo anno devono essere superati al più tardi entro la fine del quarto semestre. In aggiunta, gli esami del secondo anno e gli esami relativi a corsi che possono essere frequentati liberamente durante il primo o secondo anno, devono essere superati al più tardi entro la fine del sesto semestre. I termini decorrono dall'immatricolazione. Il mancato rispetto di questi termini implica l'esclusione dello studente dal programma Master in Health e dalla rispettiva Facoltà.</p>
Art. 13 Stage, field project e semestre di mobilità	<p>¹ L'assolvimento di un periodo di stage in un'azienda o presso un'istituzione, oppure di un'attività equivalente di ricerca entro istituti o laboratori delle Facoltà, oppure di un soggiorno di studio nell'ambito di un programma di</p>

scambio con un'altra università (in totale non più di 30 ECTS) è disciplinato separatamente per ogni Major.

- ² Le finalità specifiche e le modalità di svolgimento del periodo di stage o dell'attività equivalente sono definite per ogni Major come segue:
 - a. BIOMED: il quarto semestre combina la tesi di Master di 18 ECTS con il field project di 9 ECTS.
 - b. COM: il quarto semestre prevede la possibilità di combinare la tesi di Master con lo stage o il field project. È altresì possibile prevedere una combinazione di tesi di Master, stage ed extra corsi elective.
 - c. ECO: il quarto semestre prevede la possibilità di combinare la tesi di Master con lo stage o il field project. È altresì possibile prevedere una combinazione di tesi di Master, stage ed extra corsi elective.
- ³ L'eventuale semestre di mobilità in un'altra Università va approvato, per la scelta della sede e per il programma di studio, dal Direttore del Major al quale lo studente è immatricolato. Il Direttore del Major provvede alla sua verifica e si avvale, per gli aspetti organizzativi, della collaborazione del Servizio Relazioni Internazionali e Mobilità dell'USI. Il periodo di mobilità è regolato dalle apposite Direttive per i soggiorni di mobilità.
- ⁴ Non è ammesso all'eventuale stage, field project o a un semestre di mobilità lo studente che non ha conseguito almeno 39 ECTS tra quelli previsti nel primo anno del programma di MH, secondo quanto previsto all'art. 12 cpv. 1.

Art. 14
Tesi di Master:
natura e scopo

- ¹ La tesi di Master consiste in uno scritto di carattere scientifico, svolto sotto la direzione, con funzione di relatore, di un docente in carica (esclusi gli studenti dottorandi) con insegnamenti nei programmi erogati da USI. La tesi tratta un tema scelto di comune accordo con il relatore e con il Direttore del rispettivo Major.
- ² La tesi ha per scopo di presentare una ricerca scientifica riferita all'ambito disciplinare contemplato dal Major frequentato, e deve caratterizzarsi per un adeguato rigore scientifico e originalità.
- ³ Le Facoltà regolamentano separatamente in apposite Direttive la struttura della tesi e le procedure di consegna. La tesi di Master è redatta nella lingua ufficiale prevista per il Master, cioè in inglese. Possono essere ammesse anche altre lingue previa approvazione del Direttore del Major di appartenenza.

Art. 15
Tesi di Master:
condizioni

- ¹ La tesi di Master può essere consegnata solo dopo aver colmato eventuali debiti formativi, e completato il piano degli studi.
 - ² Il titolo della tesi di Master può essere depositato presso l'Amministrazione Studenti della Facoltà di appartenenza, dopo aver conseguito almeno 39 ECTS previsti nel primo anno del programma di Master in Health.
 - ³ Il titolo della tesi di Master deve essere depositato presso l'Amministrazione Studenti della Facoltà di appartenenza almeno 6 mesi prima della consegna della tesi stessa e può essere precisato con il consenso del relatore fino a un mese prima della sua difesa.
 - ⁴ La tesi di Master deve essere consegnata entro e non oltre la fine dell'ottavo semestre a partire dall'immatricolazione al programma di Master in Health.
 - ⁵ Il mancato rispetto dei termini implica l'esclusione dello studente dal programma MH e dalla Facoltà di appartenenza.
-

Art. 16 Tesi di Master: valutazione	<ol style="list-style-type: none">¹ La giuria per la valutazione della tesi di Master è costituita dal relatore, da un eventuale correlatore e da un docente (esclusi gli studenti dottorandi) o assistente senior (post-doc) dell'USI con funzione di co-esaminatore. Il co-esaminatore è proposto dal relatore e confermato dal Direttore del Major di appartenenza.² La giuria che non approva la tesi di Master può richiedere allo studente:<ol style="list-style-type: none">a. di sottoporre la proposta di un altro tema e di un altro relatore entro un mese da tale richiesta. In questo caso lo studente ha tempo sei mesi per consegnare la nuova tesi. La richiesta di sottoporre la proposta di un altro tema e di un altro relatore può essere fatta una sola volta.b. la modifica della tesi di Master tenendo conto delle osservazioni fatte. In questo caso lo studente ha tempo tre mesi per consegnare la tesi modificata.³ Il candidato respinto al secondo tentativo è escluso dal programma Master in Health e dalla Facoltà di appartenenza.
--	--

Capitolo III – Disposizioni comuni

Art. 17 Iscrizione ai corsi	<ol style="list-style-type: none">¹ Ogni studente è tenuto ad effettuare l'iscrizione ai corsi che vuole frequentare ad inizio di ogni semestre.
Art. 18 Esami	<ol style="list-style-type: none">¹ Sono oggetto d'esame le materie previste dal Piano degli studi del Major di appartenenza.² Gli esami sono delle prove in cui vengono valutate le conoscenze e le competenze dei candidati.³ La verifica delle conoscenze e competenze acquisite è organizzata dal docente di ciascun corso con un esame che verte sull'ultima edizione del corso. Eventuali motivate eccezioni a questo principio sottostanno alla decisione del Direttore del Major di appartenenza. Nel caso non sia più possibile sostenere un esame di edizioni o corsi precedenti, il Direttore del Major di appartenenza indicherà i corsi da frequentare e i relativi esami da sostenere per concludere il percorso degli studi.⁴ Ogni docente è tenuto a presentare all'Amministrazione Studenti della Facoltà di appartenenza la propria organizzazione delle verifiche accertandone con essa la congruenza con il presente Regolamento e con altre disposizioni del MH.⁵ Gli Esaminatori sono i docenti titolari dei rispettivi corsi. In caso d'impedimento, il Direttore scientifico provvederà a nominare un sostituto. Per gli esami scritti l'esaminatore può essere sostituito da uno o più assistenti o docenti della Facoltà di appartenenza. Negli esami orali, oltre all'Esaminatore, deve essere presente almeno un assistente o un altro docente della Facoltà di appartenenza.
Art. 19 Sessioni di esame	<ol style="list-style-type: none">¹ Per ogni corso sono previste due sessioni di esame:<ol style="list-style-type: none">a. una sessione ordinaria oppure intermedia;b. una sessione di recupero.² Al termine di ciascun semestre è prevista una sessione ordinaria (sessione invernale e sessione estiva). Prima dell'inizio del semestre autunnale è prevista una sessione di recupero (sessione autunnale). La sessione ordinaria può essere sostituita da una sessione intermedia.

-
- ³ Compongono la sessione ordinaria e intermedia gli esami dei corsi impartiti nel semestre in corso. Compongono la sessione di recupero tutti quegli esami per i quali vi siano candidati.
-

Art. 20
Iscrizione agli esami

- ¹ Può iscriversi agli esami lo studente che è regolarmente immatricolato alla Facoltà di appartenenza, che ha pagato le tasse conformemente al Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni all'USI e che soddisfa le condizioni previste nel presente Regolamento.
- ² La domanda di iscrizione deve essere inoltrata all'Amministrazione Studenti della Facoltà di appartenenza entro i termini e nella forma richiesti dall'Amministrazione Studenti stessa.
- ³ L'Amministrazione Studenti della Facoltà di appartenenza è competente per verificare la validità della domanda e comunica eventuali impedimenti. Per quanto riguarda il rispetto delle scadenze previste sia dal Piano degli studi in vigore che dal presente Regolamento, la responsabilità spetta allo studente stesso.
- ⁴ Se il candidato si è iscritto o è stato ammesso o ha sostenuto un esame senza esserne in diritto, la prova sarà ritenuta nulla dall'Amministrazione Studenti della Facoltà di appartenenza al momento della registrazione del voto.
- ⁵ L'iscrizione agli esami è condizionale all'aver sostenuto il test Academic Integrity a prevenzione degli atti illeciti ai sensi del presente Regolamento, da svolgersi secondo le modalità comunicate dall'Amministrazione Studenti della Facoltà di appartenenza.
-

Art. 21
Ritiro dagli esami

- ¹ Il candidato può ritirarsi da un esame (compreso quello stabilito per il recupero di un debito formativo) fino a 5 giorni (inclusi i festivi) prima della data fissata per quest'ultimo, comunicandolo per iscritto (online, tramite posta elettronica o per posta) all'Amministrazione Studenti della Facoltà di appartenenza. Fa stato la data della trasmissione per via elettronica o la data del timbro postale. L'iscrizione è, in questo caso, considerata come non avvenuta.
- ² In caso si fossero sostenuti altri esami, i voti già ottenuti nella medesima sessione saranno mantenuti, qualunque sia il risultato.
- ³ Il candidato che non si presenta o che non porta a termine un esame senza una valida giustificazione viene considerato respinto per quell'esame. Tale prova rientra nel numero massimo di tentativi per superare l'esame, come previsto dal presente Regolamento.
- ⁴ L'eventuale giustificazione potrà essere presa in considerazione solo se inoltrata dallo studente all'Amministrazione Studenti della Facoltà di appartenenza in forma scritta entro 10 giorni (inclusi i festivi) dall'esame stesso, e basata su gravi e certificati motivi di assenza (segnatamente, seri problemi di salute, grave impedimento, malattia o decesso di parenti prossimi). Il Vice-decano agli studi per la Facoltà di scienze biomediche, il Delegato agli studi per la Facoltà di comunicazione, cultura e società e il Delegato agli esami per la Facoltà di scienze economiche può chiedere accertamenti più approfonditi circa la giustificazione o l'esibizione di un certificato medico.
-

Art. 22
Forma dell'esame e lingua

- ¹ La materia di un corso può essere esaminata in forma scritta e/o orale.
- ² Spetta al docente titolare del corso definire la forma e le modalità della prova con comunicazione dall'Amministrazione Studenti della Facoltà di appartenenza e agli studenti.
-

	<p>3 Gli esami hanno una durata congruente con le dimensioni del programma.</p> <p>4 Gli esami sono tenuti in lingua inglese.</p>
Art. 23 Accreditati di esame	<p>1 I docenti hanno la possibilità di valutare le competenze e la preparazione degli studenti durante il corso attraverso prove intermedie individuali o di gruppo che possono concorrere in percentuale all'assegnazione del voto finale.</p> <p>2 I docenti sono tenuti a specificare all'Amministrazione Studenti della Facoltà di appartenenza e agli studenti, all'inizio del corso, gli elementi che vanno a comporre la valutazione complessiva.</p> <p>3 Nel caso un esame consista nella consegna di uno o più elaborati scritti (paper), il docente e/o il Direttore del Major di appartenenza comunicano all'Amministrazione Studenti della Facoltà di appartenenza e agli studenti la o le date di consegna ufficiale del o dei paper.</p>
Art. 24 Sistema di valutazione	<p>1 La valutazione è binaria (accettato/respinto) oppure scalare. Nella valutazione scalare il voto è definito secondo una scala da 1 a 10, con incrementi di 0.5; sono considerati insufficienti i voti inferiori a 6. I voti insufficienti possono essere ripetuti o convalidati secondo quanto previsto dal presente Regolamento.</p> <p>2 Le valutazioni degli esami relativi ai corsi e al field project sono scalari. Le valutazioni relative ai corsi equiparati per decisione della Facoltà di appartenenza, e allo stage sono binarie.</p> <p>3 L'esame o lavoro scritto non accettato o valutato con voto inferiore a 6 deve essere ripetuto. In caso di ripetizione di esami o lavori scritti fa stato l'ultima valutazione.</p> <p>4 Gli ECTS corrispondenti ad ogni verifica sono acquisiti quando la relativa verifica è superata con un voto sufficiente o convalidato. Nella valutazione binaria è richiesta l'accettazione.</p>
Art. 25 Voto finale	<p>1 Il voto finale che la Facoltà di appartenenza attribuisce allo studente a conclusione del Master in Health risulta dalla media ponderata rispetto agli ECTS di tutte le valutazioni scalari e di quella della tesi di Master, tenuto conto del primo decimale. Il Transcript di Master in Health riporta la menzione:</p> <ul style="list-style-type: none">a. summa cum laude per una media finale superiore a 9;b. magna cum laude per una media finale compresa tra l'8 e il 9 (8 e 9 inclusi);c. cum laude per una media finale compresa tra il 7 e l'8 (7 e 8 esclusi);d. legitime per una media finale compresa tra il 6 e il 7 (6 e 7 inclusi). <p>2 Le valutazioni binarie e quelle ottenute in periodi di stage e/o mobilità non sono conteggiate nella definizione della media.</p>
Art. 26 Ripetizione di esami e convalida di voti	<p>1 Il candidato che ottiene un voto insufficiente a un esame può ripresentarsi per il superamento del medesimo al massimo due volte. Il candidato respinto al terzo tentativo è escluso dal programma MH e dalla Facoltà di appartenenza.</p> <p>2 Il candidato può fare convalidare un unico voto finale insufficiente di un corso, ma non inferiore al voto 5 sul totale di ECTS previsto per l'intero programma di Master in Health. La decisione di convalidare un voto può essere comunicata durante l'intero percorso di Master in Health, ma non</p>

può essere modificata. Un esame non convalidato che viene ripetuto con un nuovo insuccesso non può essere convalidato a posteriori.

- ³ Il candidato non ha il diritto di ripetere un esame o prova intermedia individuale o di gruppo se il voto complessivo conseguito è sufficiente o se il voto finale del corso è stato convalidato.
- ⁴ Spetta al docente responsabile del corso definire le modalità di valutazione dell'esame. Il docente decide pertanto se per superare un corso sia necessario ottenere una sufficienza in tutte le prove parziali del corso, solo in alcune di esse, oppure valga la media ponderata.
- ⁵ Quando la valutazione è composta da più elementi, in assenza di specificazioni da parte del docente, il corso è considerato superato se lo studente ottiene complessivamente la sufficienza, calcolata come media ponderata delle valutazioni parziali.
- ⁶ Se il candidato deve ottenere una valutazione sufficiente in tutti gli elementi che compongono il voto finale del corso, ma in uno o più di questi è valutato insufficiente, egli dovrà ripetere tutte le prove che compongono il voto, salvo che il docente specifichi diversamente.
- ⁷ Le prove intermedie individuali o di gruppo sono valide per un singolo anno accademico, se non specificato diversamente dal docente.
- ⁸ Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 del presente articolo non valgono per il caso di debiti formativi.

Art. 27
Visione delle prove scritte

- ¹ La Facoltà garantisce agli studenti la presa visione della documentazione relativa a loro verifiche o esami fino a 30 giorni dalla comunicazione del voto.

Art. 28
Atti illeciti

- ¹ Se nel corso di un esame sussistono indizi che un candidato ricorra a mezzi illeciti, gli esaminatori e/o gli assistenti agli esami devono presentare un rapporto scritto al Vice-decano agli studi per la Facoltà di scienze biomediche, al Delegato agli studi per la Facoltà di comunicazione, cultura e società e al Delegato agli esami, per la Facoltà di scienze economiche che potrà avviare una procedura di accertamento.

Art. 29
Misure disciplinari

- ¹ La Facoltà di appartenenza può sanzionare con le misure disciplinari previste al cpv.2, i seguenti comportamenti degli studenti:
 - a. indisciplina e violazione dell'ordine interno universitario. È fatta salva la competenza della Direzione dell'USI circa l'adozione di provvedimenti disciplinari e misure in caso di violazione del Codice etico secondo le procedure previste dal Regolamento I di applicazione del Codice etico;
 - b. ricorso a mezzi illeciti nel corso di un esame;
 - c. plagio nella redazione di un lavoro scritto (lavoro semestrale, rapporto di stage o progetto, elaborato finale e tesi di Master, ecc.); commette in particolare plagio lo studente che consegna un lavoro scritto non redatto, anche solo in parte, di proprio pugno o in cui dichiara come propri e/o si appropria di risultati di lavori o di esiti di ricerche di terzi.
- ² Nei casi menzionati al cpv. 1 del presente articolo, il Decano, svolto l'accertamento ad opera del Vice-decano agli studi per la Facoltà di scienze biomediche, del Delegato agli studi per la Facoltà di comunicazione, cultura e società e del Delegato agli esami, per la Facoltà di scienze economiche e del Decano stesso, nel rispetto del diritto dello studente di essere sentito, può pronunciare (anche cumulativamente) le seguenti misure disciplinari, tenuto conto della responsabilità dello studente e della gravità dell'atto illecito:

-
- a. ammonimento;
 - b. annullamento dell'esame o del lavoro scritto nel quale è stato constatato l'atto illecito; in tal caso l'esame o il lavoro scritto sarà registrato con il voto 1 e considerato come non superato. Se il lavoro scritto è parte integrante di un esame, sarà l'intero esame ad essere annullato.
 - c. sospensione da una o più sessioni d'esame, ritenuta la possibilità di frequentare i corsi;
 - d. sospensione per uno o più semestri della possibilità di acquisire ECTS relativi a lavori scritti;
 - e. sospensione da uno o più semestri e conseguentemente, dagli esami relativi ai corsi impartiti nel o nei semestri sospesi;
 - f. annullamento di tutti gli esami sostenuti nella sessione nella quale è stato constatato l'atto illecito; in tal caso gli esami saranno registrati con il voto 1 e considerati come non superati.
- ³ Rimane riservata la competenza delle altre istanze universitarie di pronunciare l'espulsione dello studente o di segnalare i fatti ad altre autorità secondo quanto prescritto dallo Statuto USI.
- ⁴ Contro la decisione del Decano lo studente può interporre reclamo alla Commissione dei reclami MH.

Art. 30
Richiesta di ex-
matricolazione

- ¹ Lo studente deve comunicare la sua volontà di ritirarsi dagli studi in forma scritta all'Amministrazione Studenti della Facoltà di appartenenza. È possibile presentare la comunicazione nei tempi stabiliti dal Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni all'Università della Svizzera italiana.

Capitolo IV – Disposizioni speciali

Art. 31
Riconoscimento di
un precedente
percorso
accademico

- ¹ Il riconoscimento di esami superati durante un precedente percorso accademico viene concesso per esami sostenuti non più di dieci anni prima del semestre della nuova immatricolazione.
- ² Qualora lo studente abbia subito un insuccesso definitivo in una Facoltà dell'USI, in un'Università o in un'Alta scuola svizzera o estera, tutti i risultati precedentemente acquisiti nell'indirizzo di studio nel quale ha subito l'insuccesso definitivo, anche quelli positivi, non vengono considerati ai fini del curriculum nella Facoltà di appartenenza.
- ³ L'immatricolazione dello studente avviene durante uno dei due anni in corso (per il Master), a dipendenza del carico di ECTS da ottenere per concludere il programma di studi. Allo studente si applica il piano degli studi dell'anno a cui è stato ammesso.

Art. 32
Riconoscimento di
prestazioni di studio
sostenute all'esterno
della Facoltà

- ¹ La Facoltà consente l'immatricolazione oltre il primo semestre del Master in Health di studenti che abbiano effettuato prestazioni di studio in altre Facoltà in ragione delle equipollenze dei corsi frequentati e superati nella Facoltà di origine con i corsi previsti dal piano degli studi della Facoltà di appartenenza ispirandosi ai principi applicabili in caso di mobilità e di uguaglianza di trattamento.
- ² Il Direttore del Major definisce per gli studenti provenienti da altro corso le equipollenze e le relative verifiche di effettiva equivalenza sulla base delle conoscenze e capacità acquisite, il livello degli studi al quale sono immatricolati e specifica un piano degli studi personalizzato.
-

³ Tale possibilità non si applica a studenti già immatricolati nel Master in Health USI.

Art. 33
Richiesta
d'equipollenza

- ¹ La richiesta d'equipollenza di corsi di Master superati presso un'altra Università può essere inoltrata prima o dopo l'immatricolazione, ma al più tardi entro un semestre dall'inizio del corso di studi prescelto. La domanda deve contenere i seguenti documenti:
- a. certificato degli esami (comprensivo del nome di ogni corso superato, valutazione ottenuta, ECTS conferiti, data di superamento dell'esame);
 - b. descrittivo dei corsi;
 - c. certificato di ex-matricolazione (quando previsto dall'Università di provenienza).
- ² La richiesta di riconoscimento di precedenti stage presso aziende ed istituzioni può essere inoltrata prima o dopo l'immatricolazione alla Facoltà di appartenenza, ma al più tardi entro un semestre dall'inizio del corso di studi prescelto. La domanda deve contenere il certificato di lavoro con la dettagliata indicazione delle prestazioni svolte.
- ³ Le prestazioni di studio e lavorative per le quali è riconosciuta l'equipollenza sono convalidate in ECTS, con le eventuali relative valutazioni per le sole prestazioni di studio.
- ⁴ Le prestazioni di studio e lavorative che hanno già concorso all'ottenimento di un diploma, non possono essere riconosciute ai fini dell'ottenimento di un nuovo diploma.
- ⁵ Il Direttore del Major può chiedere in ogni momento la produzione di ulteriori documenti in originale.
-

Art. 34
Riammissione

- ¹ Lo studente che si ritira dagli studi presso la Facoltà di appartenenza può presentare nuova richiesta di immatricolazione alla stessa Facoltà secondo quanto stabilito dal Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni all'USI. A seconda dei casi, il Direttore di Major valuterà quali esami precedentemente superati possono essere convalidati.
- ² L'immatricolazione dello studente avviene durante uno dei due anni in corso del Master in Health, a dipendenza del carico di ECTS da ottenere per concludere il programma di studi. Allo studente si applica il piano degli studi dell'anno a cui è stato ammesso.
-

Art. 35
Congedi

- ¹ In caso di maternità, servizio militare o civile obbligatorio, malattia grave e altre circostanze che rappresentino, a giudizio del Comitato scientifico, difficoltà rilevanti al regolare svolgimento degli studi, lo studente può ottenere un congedo di regola non superiore a due semestri. Eventuali eccezioni devono essere accordate dal Decano della Facoltà di appartenenza.
- ² Lo studente in congedo mantiene l'immatricolazione pagando una tassa ridotta conformemente al Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni all'USI e beneficia della legittimazione come studente senza frequentare alcuna attività didattica.
- ³ Lo studente in congedo non ha diritto di sostenere esami o di consegnare la tesi di Master. Eventuali eccezioni devono essere accordate dal Decano della Facoltà di appartenenza.
- ⁴ Allo studente in congedo nel semestre autunnale viene sospesa la sessione invernale degli esami. Allo studente in congedo nel semestre primaverile viene sospesa la sessione estiva degli esami. Qualora lo studente rinnovi l'immatricolazione per il semestre autunnale seguente, è
-

ammesso alla sessione autunnale per sostenere gli esami di corsi frequentati prima del congedo.

- ⁵ Gli studenti in congedo per maternità e servizio militare o civile obbligatorio sono ammessi a tutte le sessioni per sostenere gli esami di corsi frequentati prima del congedo.

Art. 36
Contenzioso

- ¹ Ogni decisione rilevante per i diritti o le aspettative dello studente, comprese le valutazioni d'esame, è comunicata in forma scritta.
- ² Contro tali decisioni, lo studente può interporre reclamo e provocare una decisione della Facoltà di appartenenza, in nome della quale decide la Commissione dei reclami MH. Il reclamo ha effetto sospensivo della decisione.
- ³ I membri della Commissione dei reclami MH sono tenuti a ricusarsi segnatamente, qualora siano stati coinvolti precedentemente nella procedura o qualora abbiano un interesse personale o una prevenzione nella vicenda.
- ⁴ Contro le decisioni della Commissione dei reclami MH lo studente può inoltrare ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, a norma dello Statuto dell'Università della Svizzera italiana. Le decisioni della Commissione reclami MH sono immediatamente esecutive.
- ⁵ Reclami e ricorsi devono essere inoltrati entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnabile e motivati in forma scritta. Vale per analogia la legge sulla procedura amministrativa del Cantone Ticino (LPAm). Per i reclami interni presso la Commissione dei reclami MH della Facoltà, non si applicano le interruzioni per ferie giudiziarie di cui alla LPAm.

Art. 37
Eccezioni

- ¹ In casi eccezionali, su richiesta scritta e motivata da parte dello studente, il Comitato scientifico può derogare al presente Regolamento, ma solo in favore dello studente (segnatamente, circa il periodo massimo di congedo).
- ² Sono fatte salve le norme del presente Regolamento alle quali, per loro natura, non è possibile derogare (segnatamente, circa il numero massimo di tentativi per il superamento di un esame).

Art. 38
Revisione

- ¹ Il presente Regolamento può essere modificato su proposta dei rispettivi Consigli di Facoltà a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le modifiche devono quindi essere approvate dal Senato accademico dell'Università della Svizzera italiana.
- ² Ogni proposta di modifica deve essere previamente posta all'ordine del giorno e comunicata ai membri almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio di Facoltà.

Art. 39
Decorrenza

- ¹ Il presente Regolamento entra in vigore 20.11.2025. Esso si applica integralmente a tutti gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2026/2027.
-